

Codice A1103A

D.D. 26 maggio 2026, n. 446

**Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 19/2009 (Tutela delle aree protette) - (Fasc. n. 57PAR/2021, acc. 584/2026 - 578/2026 - 00069961/2021)**



**ATTO DD 446/A1103A/2026**

**DEL 26/05/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 19/2009 (Tutela delle aree protette) – (Fasc. n. 57PAR/2021, acc. 584/2026 – 578/2026 - 00069961/2021)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 401 del 15.06.2021 della Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Stazione di Acqui Terme (AL) a carico di:

- *omissis* ivi domiciliato in *omissis* quale Amministratore Unico della Società *omissis* con sede ad *omissis* - in qualità trasgressore;

- *omissis* ivi domiciliato in *omissis* quale Amministratore Unico della Società *omissis* con sede ad *omissis* - in qualità di obbligato in solido;

nei confronti dei quali con processo verbale n. 25/2021 del 26.05.2021 elevato da Agenti di P.G., per i fatti constatati all'interno di un sito della Rete Natura 2000 – Zona Speciale di Conservazione codice IT1180017 – in Località Bric Berton nel Comune di Ponzone (AL) – terreni costituenti bosco catastalmente identificati al N.C.T., Foglio 66, particella 3 (parte), è stato accertato quanto segue:

violazione degli artt. 43 e 50, c. 1 della L.r. 19/2009 per aver il trasgressore (in concorso con soggetti terzi, destinatari di autonomo provvedimento), nella sua qualità di committente dei lavori relativi al cantiere *omissis* finalizzato al “*Potenziamento capacità d'invaso in Località Bric Berton – lotto I*” all'interno della richiamata ZSC (Zona speciale di conservazione), affidato gli stessi a soggetti terzi (destinatari a loro volta di autonomo verbale) in assenza della preventiva procedura di Valutazione d'incidenza (c.d. VINCA);

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

dato atto che, nelle more, la denominazione sociale *omissis* è stata variata in **Società *omissis***-

in breve *omissis* con sede in *omissis*, il cui attuale rappresentante è *omissis*, nato ad *omissis*

considerato pertanto che la *omissis*, nella persona del suo Legale rappresentante subentra, ai fini del presente procedimento, alla *omissis* quale soggetto obbligato in solido;

dato atto che gli interessati non si sono avvalsi del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

preso altresì atto degli scritti difensivi presentati da parte del soggetto individuato come trasgressore con contestuale richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689; audizione regolarmente tenutasi in data 10.04.2026 e nella cui sede sono stati esaminati tutti i verbali che lo hanno visto coinvolto in qualità di trasgressore e/o obbligato in solido;

ribadito qui il subentro alla *omissis* della *omissis* nella persona del suo legale rappresentante, come obbligato in solido;

dato qui atto delle trattative intercorse con quest'ultima Società successivamente alla richiamata audizione, tramite il Legale dalla stessa incaricato, con reciproco scambio di pec;

preso altresì atto che la Regione, dopo le verifiche del caso con il Settore regionale competente nonché con l'Accertatore che, interpellati su quanto sopra, ribadivano l'illiceità della condotta ovvero di un intervento selvicolturale (trasformazione di area boschiva) su un'area tutelata; attività che pertanto necessitava, in quanto tale, di una preventiva valutazione d'incidenza da parte dell'Amministrazione competente;

stante tuttavia la presenza di elementi suscettibili di valutazioni ambivalenti con il correlato rischio in sede di eventuale contenzioso;

richiamata pertanto qui l'ottica deflattiva del contenzioso alla base dell'attività amministrativa in generale e del Settore competente in particolare; ottica che nel caso di specie ha fatto propendere per una soluzione condivisa con i soggetti coinvolti (in particolare con la subentrante *omissis*) come da documentazione agli atti che qui integralmente si richiama;

visti in particolare l'art. 50 della L.R. n. 19/2009 come sanzionato dall'art. 55, c. comma 1, lett. t) della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale dei verbali di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso infine che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché la personalità del trasgressore/i; elementi questi che, nel caso di specie, per quanto già sopra espresso, giustificano, in questa sede, l'applicazione della sanzione nella misura più favorevole (qui coincidente con la misura ridotta) al trasgressore e/o obbligato in solido;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 1367/2026 sul Bilancio finanziario gestionale 2026/2028 anno 2026 di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31285/2025	584/2026	Sanzione

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

*determina*

- in Euro 8.000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

## INGIUNGE

ai sunnominati signori e/o Società:

- *omissis*, nato ad *omissis* ivi domiciliato in *omissis* quale Amministratore Unico della Società *omissisomissis* con sede ad *omissis* - in qualità trasgressore;

- *omissis* con sede in *omissis*, nella persona dell'attuale rappresentante, *omissisomissisomissis* nato ad *omissis ommissis* in qualità di obbligata in solido,

di pagare la somma complessiva di **Euro 8.000,00** a titolo di sanzione (con la precisazione che il pagamento da parte di uno dei due soggetti libera l'altro) secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato - modalità pagoPA**. Si precisa che il pagamento da parte dell'obbligato libera l'altro soggetto.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti